

FONDO PENSIONE
DI PREVIDENZA BIPIEMME

Codice Etico

<i>Data adozione</i>	3 Marzo 2016
<i>Data ultimo aggiornamento</i>	22 Aprile 2024

Sommario

Premessa	1
1. Obiettivi del documento	1
2. Destinatari.....	1
3. Modalità di diffusione, partecipazione e coinvolgimento.....	2
4. Principi generali	2
4.1 Correttezza e onestà	2
4.2 Imparzialità	3
4.3 Professionalità, valorizzazione e tutela delle risorse	3
4.4 Riservatezza e correttezza delle informazioni	4
4.5 Conflitti di interesse	4
4.6 Protezione della salute.....	5
4.7 Tutela ambientale	5
4.8 Uso degli asset a disposizione del Fondo	5
5. Ambiti di applicazione	6
5.1 Principi di condotta nelle relazioni con gli Associati	6
5.2 Trasparenza della documentazione contabile fiscale	6
5.3 Tutela della privacy	7
5.4 Comunicazione interna	7
5.5 Rapporti con i fornitori	7
5.6 Principi di condotta nei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di revisione ..	7
5.7 Principi di condotta nei rapporti con l'OdV	8
5.8 Rapporti con le Istituzioni pubbliche e altri soggetti esterni.....	8
A) Rapporti con la Pubblica Amministrazione	8
B) Rapporti con le Autorità di Vigilanza	9
C) Rapporti con organizzazioni politiche	9
D) Rapporti con organi di informazione e relazioni pubbliche	9
6. Segnalazione delle violazioni del Codice Etico.....	9
6.1 Segnalazioni	10
6.2 Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice	10

Premessa

Il Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme (di seguito, "Fondo") è un Fondo pensione cd. "preesistente" (istituito prima del 15 novembre 1992) che attua una forma pensionistica a capitalizzazione, con l'obiettivo di erogare trattamenti pensionistici complementari al sistema previdenziale obbligatorio.

Vi possono aderire, su base libera e volontaria:

- ✓ tutti i dipendenti della ex Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. in attività di servizio;
- ✓ tutti i dipendenti di tutte le società a suo tempo facenti parte del Gruppo bancario Banca Popolare di Milano, ove siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS. in attività di servizio;
- ✓ tutti i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 da Banco BPM S.p.A. (di seguito, anche "Banca");
- ✓ tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo bancario Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS.

Lo scopo esclusivo del Fondo è l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari a quelli del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale ai suoi Associati.

Il Fondo non ha scopo di lucro e impronta la sua attività a criteri di sana e prudente gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Associati, nella consapevolezza che le sue decisioni hanno effetti, diretti e indiretti.

1. Obiettivi del documento

Mediante il Codice Etico il Fondo esplicita a tutti i soggetti coinvolti i valori a cui si devono orientare i comportamenti, nella convinzione che l'adozione di rigorosi principi di condotta, ispirati ai valori di sostenibilità, ascolto e dialogo, trasparenza e completezza delle informazioni, lungimiranza ed indipendenza, contribuiscano a massimizzare lo sviluppo e la tutela nel tempo del risparmio previdenziale.

Ogni comportamento deve essere ispirato ai principi etici, di legalità, di trasparenza ed equità coerentemente con i valori, i principi guida e le procedure del Fondo con la piena consapevolezza della necessità di non esporre il Fondo a rischi normativi e reputazionali. Il Fondo si impegna all'osservanza della normativa vigente nei diversi ambiti di attività in cui opera ed al rispetto dei principi in materia di salvaguardia dei diritti dell'uomo, di tutela dei lavoratori, di contrasto alla corruzione, alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale.

In proposito, qualsiasi comportamento, nell'esercizio delle proprie funzioni, contrario ai principi richiamati ed a norme aventi rilevanza sanzionatoria penale o amministrativa va inteso come violazione del Codice.

2. Destinatari

Il Codice Etico indica principi, modelli e norme di comportamento vincolanti per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, eventuali propri

dipendenti, i dipendenti distaccati dalla Banca presso il Fondo, i Sindaci, l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito, "OdV") eventuali stagisti e collaboratori.

Si applicano anche ai fornitori del Fondo (ad esempio il Depositario, i Gestori finanziari, il Gestore delle rendite, il Gestore Amministrativo, il Financial Risk Manager e la Società di revisione) ed ai soggetti con cui il Fondo entra in rapporto e che svolgono attività per il Fondo, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso.

I soggetti di cui sopra sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".

3. Modalità di diffusione, partecipazione e coinvolgimento

Il Fondo adotta, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 8.6.2001, n. 231, un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "MOG") di cui il Codice Etico è parte integrante.

Il Codice ed i relativi aggiornamenti sono portati a conoscenza dei Destinatari e del pubblico con le seguenti modalità:

- distribuzione in formato cartaceo e/o elettronico (es. via e-mail);
- pubblicazione nel sito web del Fondo.

Sono posti in capo a ciascun Destinatario i seguenti obblighi:

- astenersi da qualsiasi comportamento contrario al Codice;
- indirizzare i propri collaboratori al pieno rispetto del Codice;
- segnalare qualsiasi violazione del Codice Etico e del MOG.

Ogni comportamento contrario al Codice è sanzionabile. Le modalità di segnalazione, le attività di verifica ed il sistema sanzionatorio applicabile sono previste nel MOG del Fondo.

Il Fondo, in accordo con l'OdV, si impegna a comunicare a tutti i soggetti interessati i valori ed i principi contenuti nel presente Codice, affinché gli stessi ne traggano ispirazione nelle scelte correnti e ne assicurino l'applicazione.

4. Principi generali

4.1 Correttezza e onestà

Il Fondo opera nel rispetto delle leggi vigenti, dei regolamenti esterni ed interni e dell'etica professionale.

Il perseguimento o la tutela dell'interesse del Fondo non può, in nessun caso, giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza, onestà, integrità, professionalità, trasparenza e lealtà.

Non è, pertanto, permesso accettare o offrire qualsiasi forma di benefici o regali, se non nel caso in cui il loro valore sia modico e comunque tale da non poter essere inteso come strumento volto ad influenzare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

Il Fondo esige il rispetto della normativa e delle disposizioni di legge, regolamentari e interne da parte dei Destinatari e di qualsiasi altro soggetto terzo con cui abbia un rapporto/relazione.

È, ovviamente ed inequivocabilmente, vietato qualsiasi comportamento volto a favorire pratiche di corruzione e/o atteggiamenti collusivi, perpetrati anche attraverso terzi, finalizzati a procurare od ottenere vantaggi personali per il Fondo o per i Destinatari.

4.2 Imparzialità

Nelle relazioni con le controparti, come pure al proprio interno, il Fondo coltiva e promuove una cultura orientata ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e, più in particolare, qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche e psichiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose.

4.3 Professionalità, valorizzazione e tutela delle risorse

Il Fondo promuove il massimo livello di professionalità nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri collaboratori.

Il Fondo ritiene fondamentale la selezione del personale distaccato dalla Banca. A tale proposito le caratteristiche dei soggetti che soddisfano le esigenze del Fondo sono comunicate alla Banca, la quale, sulla base delle indicazioni ricevute, propone una rosa circoscritta di nominativi, nel cui ambito individuare i soggetti in possesso dei requisiti professionali che meglio corrispondano alle esigenze comunicate dal Fondo e tali da evitare l'insorgere di conflitti di interesse.

I principi di meritocrazia, trasparenza, equità ed oggettività ispirano la valutazione del perseguimento degli obiettivi assegnati al personale, nell'ottica di garantire pari opportunità di crescita professionale e di carriera.

Il Fondo valorizza le competenze e il merito del personale, favorendo la fruizione di idonei strumenti di formazione, di sviluppo e di aggiornamento professionale anche attraverso la Banca.

Il Fondo assicura a tutti i collaboratori la possibilità di svolgere al meglio le proprie attività e non ammette alcun comportamento che possa arrecare pregiudizio alla dignità, all'integrità e alla libertà della persona.

In particolare, il Fondo evita il crearsi di un ambiente di lavoro offensivo o intimidatorio, non tollerando molestie sessuali né vessazioni fisiche o psicologiche, in qualsiasi forma si manifestino, e si fa garante di contrastare il fenomeno del *mobbing* (fra le cui cause vanno fra l'altro annoverate le carenze a livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e di direzione) e dello *stalking* (riconosciuto come delitto dall'art. 612-bis del Codice penale per atti persecutori sul posto di lavoro).

4.4 Riservatezza e correttezza delle informazioni

Il Fondo si adopera attivamente, in conformità alla normativa e alle disposizioni in tema di privacy, affinché le informazioni riservate siano trattate con modalità idonee ad assicurare la massima trasparenza verso i diretti interessati e a renderle inaccessibili da parte di terzi.

Il Fondo, inoltre, si adopera attivamente, in conformità alle disposizioni di legge, al fine di tutelare le informazioni privilegiate in proprio possesso.

Ai Destinatari è vietato utilizzare informazioni riservate per scopi non direttamente e strettamente connessi all'esercizio della propria attività.

In particolare, tutti i Destinatari che hanno accesso ad informazioni anche privilegiate devono astenersi:

- dal diffondere tali informazioni al di fuori delle procedure adottate in argomento dal Fondo;
- dall'utilizzare impropriamente tali informazioni per la compravendita -per sé o per altri- di strumenti finanziari: ciò al fine di garantire la massima trasparenza del mercato.

Sono garantite comunicazioni tempestive, veritiere e comprensibili in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in modo da permettere a chiunque di assumere decisioni consapevoli.

Non è permesso l'utilizzo di informazioni false o inesatte o fornire informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in particolare a tutti i Destinatari, che a qualsiasi titolo siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo.

Il Fondo si impegna ad assicurare l'osservanza della regolamentazione emanata dalla Covip in attuazione dell'art. 6-bis del D.lgs. 252/2005 -introdotto dal D.lgs. 49/2019- in materia di trasparenza degli investitori istituzionali.

È vietato porre in essere operazioni simulate o tali da incidere in modo significativamente negativo sull'affidamento che gli Associati ripongono nella stabilità patrimoniale del Fondo

4.5 Conflitti di interesse

Al fine di garantire il rispetto della normativa, esterna e interna, e la piena tutela degli interessi degli Associati, il Consiglio di Amministrazione del Fondo adotta un apposito Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse.

Al fine di garantire la necessaria trasparenza a tutti gli *stakeholder*, nello svolgimento di ogni attività il Fondo si adopera per gestire correttamente situazioni in cui possa incorrere di conflitto di interessi, reale o anche solo potenziale.

Il Fondo vigila affinché le operazioni poste in essere dai Gestori finanziari siano compiute nell'esclusivo interesse degli Associati e vincola contrattualmente i Gestori stessi alla

puntuale segnalazione di ogni transazione che abbia ad oggetto strumenti finanziari in potenziale conflitto di interesse.

Il Fondo verifica che i Gestori adempiano correttamente i propri obblighi di comunicazione e, al contempo, rileva sistematicamente eventuali operazioni in conflitto di interessi.

I Consiglieri ed i Sindaci sono altresì tenuti a comunicare eventuali interessi, propri o facenti capo ad un soggetto ad esso collegato, in relazione alle operazioni che devono essere poste in essere dal Fondo e devono astenersi dalle decisioni che li riguardano.

4.6 Protezione della salute

Il Fondo, in base a un contratto di comodato, usufruisce dei locali messi a disposizione dalla Banca che sono ubicati nel palazzo di Milano, Piazza Meda, di proprietà della stessa, e lo stesso personale è distaccato dalla Banca, di cui è dipendente.

Il Fondo, nel rispetto della normativa vigente, ha conferito specifico incarico alla Banca circa l'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 nell'ottica di garantire un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute delle persone.

i Destinatari devono rispettare scrupolosamente le misure di prevenzione e sicurezza stabilite.

4.7 Tutela ambientale

Il Fondo è sensibile alla tutela dell'ambiente come bene primario.

A tale scopo orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità fra iniziativa economica ed esigenze ambientali nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, il Fondo s'impegna a privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente e a promuovere il valore della sostenibilità ambientale.

4.8 Uso degli asset a disposizione del Fondo

La gestione e l'uso di asset del Fondo devono essere ispirati a principi di integrità, correttezza e responsabilità.

In particolare, tutto il personale è tenuto a rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della Banca, nei cui locali si trovano gli uffici utilizzati dal Fondo, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio.

Gli strumenti informatici a disposizione del personale devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa e con modalità tali da non arrecare pregiudizio al Fondo ed al suo sistema informativo.

In particolare, è vietato:

- manomettere i sistemi di protezione dei sistemi informatici;
- creare, modificare, cancellare fraudolentemente dati del Fondo e di terzi;
- accedere senza autorizzazione alla rete informatica del Fondo e di terzi;
- installare dispositivi per intercettazioni di comunicazioni di soggetti terzi;
- installare e diffondere, tramite la rete del Fondo, programmi illeciti o virus.

5. Ambiti di applicazione

Il presente Codice Etico indica i principi di comportamento nei quali il Fondo si riconosce.

5.1 Principi di condotta nelle relazioni con gli Associati

Il Fondo si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di soddisfazione con gli Associati.

I rapporti e le comunicazioni agli Associati sono improntati a principi di correttezza, professionalità, trasparenza e, comunque, ispirati alla migliore collaborazione e non possono essere intenzionalmente tesi a violare disposizioni vigenti.

In particolare, per tutelare l'immagine e la reputazione del Fondo è indispensabile che i rapporti con gli Associati siano improntati:

- al rispetto della normativa di legge e regolamentare e delle disposizioni di Vigilanza;
- all'indipendenza da qualsiasi forma di condizionamento, sia interno sia esterno al Fondo.

Il Fondo pone gli Associati al centro della propria attenzione in modo da massimizzare l'ascolto e l'attenzione nei confronti dei medesimi.

A tal fine, provvede tra l'altro a:

- ottimizzare i tempi di erogazione delle prestazioni ed i livelli di servizio agli stessi;
- garantire un riscontro ai quesiti e ai reclami tempestivo e mirato a una risoluzione delle questioni non formale, ma sostanziale;
- provvedere a comunicazioni chiare ed esaustive, assicurando la costante osservanza della normativa di legge e regolamentare e delle disposizioni delle Autorità di vigilanza e dell'Organismo di Vigilanza;
- garantire una gestione efficace e improntata alla massima correttezza e trasparenza degli investimenti, affinché le prestazioni pensionistiche siano il più possibile adeguate alle aspettative degli Associati;
- mantenere aggiornato il sito web ed assicurare l'appropriata accessibilità allo Statuto, al Bilancio e alle relazioni obbligatorie, alla modulistica, alle comunicazioni di qualsiasi genere, nonché all'area riservata per la gestione delle comunicazioni individuali, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Gli eventuali reclami sono gestiti con accuratezza e sensibilità e devono essere intesi come opportunità di miglioramento, utili a superare conflittualità e migliorare la fiducia e soddisfazione degli Associati.

5.2 Trasparenza della documentazione contabile fiscale

La trasparenza contabile e fiscale risulta garantita dalla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni utilizzate per le relative registrazioni.

I dati contabili e fiscali devono essere rappresentati in modo corretto e tempestivo nel sistema gestionale, contabile e amministrativo del Fondo.

A garanzia di quanto precede, il Fondo ha ritenuto di attribuire l'incarico di revisione legale dei conti ad una società abilitata a svolgere tale funzione.

È inoltre vietato porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa fiscale e di bilancio.

5.3 Tutela della privacy

Le informazioni riservate che riguardano Associati e Destinatari sono trattate in conformità alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, con modalità idonee ad assicurarne la massima trasparenza verso i diretti interessati e l'inaccessibilità da parte di terzi.

È garantita la massima collaborazione al Garante della Privacy a seguito di richieste di informazioni, documentazione o di eventuali visite ispettive.

5.4 Comunicazione interna

Il Fondo riconosce l'importanza della comunicazione interna quale strumento di condivisione delle informazioni istituzionali e veicolo motivazionale nei confronti del personale.

Il Codice Etico è costantemente accessibile e consultabile attraverso il sito web del Fondo, posto l'obbligo di conoscenza dello stesso da parte dei componenti degli Organi del Fondo, del personale e dei soggetti esterni, secondo le modalità definite nell'ambito del MOG.

5.5 Rapporti con i fornitori

Il Fondo individua con oggettività e trasparenza i fornitori tenendo conto delle competenze professionali, della solidità e sostenibilità organizzativa degli stessi e della ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo, evitando situazioni di conflitto di interesse.

I contratti stipulati dal Fondo con i propri fornitori devono mantenere in capo allo stesso ogni potere di indirizzo e controllo e prevedere la possibilità di essere risolti in caso di violazione delle disposizioni del presente Codice o del MOG del Fondo.

In merito alla definizione delle condizioni dell'incarico e alla sua durata, l'obiettivo di ottimizzare la qualità dei servizi resi ad Associati e beneficiari è realizzato tramite la ricerca del migliore equilibrio fra il conseguimento di condizioni competitive sul piano dei costi e l'esigenza di ottenere prestazioni adeguate.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori, il Fondo si ispira ai principi di correttezza ed integrità, richiedendo ai fornitori di svolgere l'attività secondo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel Codice Etico.

5.6 Principi di condotta nei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di revisione

Il Fondo presta la migliore collaborazione al Collegio dei Sindaci ed alla Società di revisione, improntando i propri comportamenti alla massima correttezza e trasparenza e

fornendo in maniera puntuale ed esaustiva le informazioni e i dati idonei a consentire un corretto esercizio delle funzioni di controllo.

In ogni caso è vietato sia omettere informazioni o esibire documenti e dati incompleti, sia tenere una condotta che possa ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo.

5.7 Principi di condotta nei rapporti con l'OdV

Il Fondo intrattiene costanti contatti con l'OdV e, nell'ambito di tali rapporti, al fine di non ostacolarne in alcun modo lo svolgimento delle funzioni, presta allo stesso la massima collaborazione, improntata a trasparenza, professionalità, correttezza e integrità, conformemente al MOG ed ai principi di condotta già esplicitati in relazione ai legami con soggetti ed organi preposti a funzioni di controllo.

Le comunicazioni e le segnalazioni all'OdV, anche di carattere periodico, sono fornite in modo completo e tempestivo, nel pieno rispetto della normativa e delle procedure interne adottate dal Fondo e dall'OdV stesso.

5.8 Rapporti con le Istituzioni pubbliche e altri soggetti esterni

Il Fondo intrattiene rapporti costruttivi, continuativi e trasparenti con tutti gli *stakeholder*, inclusa la Pubblica Amministrazione, orientando percorsi, strategie e scelte in modo da rispondere prontamente alle dinamiche sociali e da eccellere anche a livello reputazionale.

A) Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nell'espletamento dell'attività istituzionale, il Fondo si relaziona con la Pubblica Amministrazione (ad esempio: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc.).

I rapporti con le Istituzioni e gli Enti Pubblici sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, professionalità e disponibilità nel rispetto dei rispettivi ruoli, con assoluta esclusione di qualsiasi comportamento o atteggiamento che possa anche solo apparire come volto ad influenzarne impropriamente e/o indebitamente l'operato.

Qualora il Fondo si avvalga di professionisti, la scelta dei medesimi non ricade su soggetti di cui il Fondo sappia che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con la P.A. suscettibili di favorire o comunque facilitare la gestione del rapporto con il Fondo.

I Destinatari che ricevessero richieste, esplicite o implicite, di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti facenti parte della P.A. dovranno immediatamente sospendere ogni rapporto con essi ed informare per iscritto l'OdV.

In sede di gestione di procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi, è tassativamente vietato qualsiasi comportamento posto in essere, direttamente o per il tramite di persona fisica o giuridica, atto a favorire o danneggiare una parte in un processo.

Ancora, per quanto attiene alla gestione di eventuali procedimenti penali, il Fondo non ammette comportamenti finalizzati ad indurre la persona chiamata davanti all'Autorità

Giudiziaria a rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento penale di cui trattasi.

I mezzi per raggiungere tale fine sono ravvisabili nell'uso della violenza o della minaccia. In qualsiasi forma, per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

B) Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Il Fondo intrattiene rapporti con l'Autorità di Vigilanza. Nell'ambito di tali rapporti presta piena collaborazione in maniera da non ostacolare in alcun modo lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità interessata, in base a principi di massima trasparenza, professionalità, completezza, correttezza e integrità, conformemente al MOG ed ai principi di condotta già esplicitati in relazione ai rapporti con soggetti ed organi preposti a funzioni di controllo dell'attività del Fondo.

A tutti coloro che hanno rapporti con le Autorità di vigilanza è assolutamente vietato ostacolarne le funzioni.

Si esige la massima trasparenza e collaborazione nelle comunicazioni alle predette Autorità e pertanto è fra l'altro, ovviamente, fatto divieto di esporre fatti non corrispondenti al vero.

C) Rapporti con organizzazioni politiche

Il Fondo non effettua erogazioni liberali a movimenti od organizzazioni con fine politico.

Dalla partecipazione dei Destinatari, a titolo personale, ad organizzazioni politiche, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, non può derivare alcun collegamento con lo svolgimento della funzione che essi rivestono, a qualsiasi titolo, nell'ambito o a favore del Fondo.

D) Rapporti con organi di informazione e relazioni pubbliche

Le comunicazioni destinate all'esterno devono essere veritiere e trasparenti.

Da parte dei Destinatari, attività quali la pubblicazione di documenti, la concessione di interviste, l'effettuazione di presentazioni relative al Fondo sono consentite attraverso documentazione ufficiale e comunque devono rispettare i vincoli di riservatezza derivanti dalla legge o dai contratti.

Fermo quanto precede, il Fondo favorisce un atteggiamento di trasparenza e responsabilità nella diffusione delle informazioni diretta alla prevenzione ovvero alla segnalazione di reati.

6. Segnalazione delle violazioni del Codice Etico

6.1 Segnalazioni

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi violazione del presente Codice o del MOG.

La segnalazione deve essere effettuata all'Organismo di Vigilanza con le modalità che il Fondo pubblicizza sul sito sia nel MOG che nella procedura di segnalazione cd. "Whistleblowing". Il Fondo si impegna comunque ad effettuare accertamenti in relazione ad ogni violazione di cui venga a conoscenza, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il Fondo garantisce riservatezza sull'identità di coloro che hanno effettuato la segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

I Destinatari sono inoltre tenuti a cooperare negli accertamenti interni relativi alle violazioni e ai comportamenti non in linea con il presente Codice.

6.2 Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice

Per quanto concerne il personale, ogni violazione del Codice costituisce infrazione sanzionabile ai sensi delle vigenti disposizioni disciplinari nonché, ove la violazione commessa dovesse integrare anche gli estremi della violazione del MOG, l'applicazione delle sanzioni previste dal MOG stesso.

Per quanto riguarda i collaboratori, ogni violazione è fonte di responsabilità contrattuale e come tale dovrà essere trattata.

Per quanto concerne i componenti degli Organi sociali, ogni violazione da parte loro, ove non diversamente previsto, è sanzionata, con misure proporzionali alla violazione, dall'Organo di appartenenza.